

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni



## MEMORIA

### **Schema di Decreto legislativo** recante

*«Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione e in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.»*

**11 ottobre 2024**

<b>1. Premessa</b> .....	2
<b>2. L'esame degli articoli di maggior interesse operativo per l'attività del Corpo</b> .....	2
<b>a. Le finalità dello schema di provvedimento</b> .....	3
<b>b. L'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante</b> .....	3
<b>c. I poteri di accertamento e di contestazione</b> .....	5
<b>d. Controlli basati sull'analisi dei rischi</b> .....	7
<b>e. Utilizzabilità dei dati e delle informazioni acquisiti</b> .....	8
<b>f. Collaborazione e scambio di informazioni</b> .....	8
<b>3. Dispositivo della Guardia di finanza e risultati di servizio</b> .....	8
<b>4. Conclusioni</b> .....	9

## 1. Premessa

Lo schema di decreto legislativo in argomento, ora sottoposto ai pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, è il risultato di un intenso e protratto confronto interistituzionale, sviluppatosi con il coinvolgimento di tutte le Amministrazioni direttamente coinvolte in seno ad un apposito tavolo tecnico, istituito nel dicembre 2022 e coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

I lavori, ai quali hanno partecipato anche rappresentanti del Comando Generale della Guardia di finanza, si sono conclusi con la predisposizione di un articolato volto a disciplinare la regolamentazione di specifici adempimenti e procedure in tema di «*movimentazione transfrontaliera di capitali*» anche in ragione dei profili normativi riferiti alle competenze delle Amministrazioni interessate alla sua applicazione che, proprio per tale circostanza, sono state da subito coinvolte nella sua stesura. Si è così pervenuti a un testo frutto del contributo delle Istituzioni coinvolte.

Sul punto, si consideri che ciò ha comportato la definizione - sotto il profilo tecnico procedurale - di molteplici aspetti in termini di efficacia ed efficienza del presidio posto a tutela degli interessi sottesi alla specifica normativa.

I controlli sul denaro contante, in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, costituiscono del resto per la Guardia di finanza una priorità operativa della sua missione istituzionale tenuto conto che gli illeciti nella movimentazione transfrontaliera di valuta possono essere spia di eterogenei fenomeni criminali, tutti ricompresi nell'ampio spettro dell'azione del Corpo.

Il denaro contante può costituire infatti il provento dei traffici illeciti e dell'attività delittuosa della criminalità organizzata, ovvero il profitto di insidiosi fenomeni criminali quali frodi fiscali, contrabbando, truffe ai danni del bilancio dell'Unione europea e dello Stato, fenomeni corruttivi, o contraffazione dei marchi.

Rafforzare, a «*monte*», la barriera all'ingresso e all'uscita di denaro contante, significa, dunque, allo stesso tempo, potenziare il dispositivo di contrasto al riciclaggio dei proventi delittuosi, promuovendo «*a valle*» l'avvio di più penetranti e strutturate attività investigative di polizia giudiziaria.

Il richiamato collegamento tra il presidio alle frontiere e gli sviluppi investigativi su tutto il territorio nazionale rappresentano uno degli aspetti di maggiore rilevanza del contesto in rassegna, in quanto utile a comprendere la finalità della normativa e i suoi profili più prettamente operativi.

## 2. Esame degli articoli di maggior interesse operativo per l'attività del Corpo

Lo schema di decreto legislativo in esame adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione e in uscita dall'Unione e al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce in particolare le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni.

Si tratta di un provvedimento che, coerentemente con i criteri direttivi di cui all'art. 15 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, apporta modifiche a:

- la legge 17 gennaio 2000, n. 7, al fine di evitare la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro;
- il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 con l'obiettivo di aggiornare e rafforzare la disciplina vigente sul sistema di dichiarazione, controlli e sanzioni nel settore della circolazione transfrontaliera di denaro contante.

In sintesi, le principali novità che si intendono introdurre normativamente afferiscono a:

- l'ampliamento della definizione di denaro contante, in modo da abbracciare sia le nuove forme di pagamento che consentono l'anonimato (come le carte prepagate) sia quelle utilità che rappresentano una riserva di valore (come l'oro e i metalli preziosi);
- la previsione di un nuovo adempimento dichiarativo a fini informativi in relazione al trasferimento di denaro contante non accompagnato, ossia rientrante in una qualsiasi tipologia di spedizione senza portatore (es. plico postale);
- nuovi meccanismi di scambi di informazioni tra le Autorità competenti e le *Financial Intelligence Units* nazionali ed europee;
- l'introduzione dell'istituto del trattenimento temporaneo, quale strumento per consentire ulteriori indagini sulla provenienza illecita del denaro contante;
- la previsione di sanzioni dissuasive, proporzionate ed efficaci.

Tra le disposizioni che modificano il predetto decreto legislativo n. 195/2008, si evidenziano quelle di maggior interesse per l'azione operativa della Guardia di finanza, per le quali verranno fornite nei successivi paragrafi alcune considerazioni e valutazioni circa la potenziale efficacia delle norme in sede applicativa<sup>1</sup>:

- art. 1 «*Finalità*»;
- art. 3-*bis* «*Trattenimento temporaneo del denaro contante*»;
- art. 4 «*Poteri di accertamento e di contestazione*»;
- art. 4-*bis* «*Controlli basati sull'analisi dei rischi*»;
- art. 4-*ter* «*Utilizzabilità dei dati e delle informazioni acquisiti*»;
- art. 5 «*Collaborazione e scambio delle informazioni*».

#### **a. Le finalità dello schema di provvedimento**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, le misure previste dal decreto legislativo in esame sono dirette ad istituire un «*adeguato sistema di sorveglianza sul denaro contante*» nonché a coordinare tale disciplina con il sistema di prevenzione antiriciclaggio. In questo senso, viene esplicitato al successivo comma 4 che «*le informazioni possono essere raccolte e utilizzate anche per finalità statistiche nonché per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*».

La disciplina della circolazione transfrontaliera del denaro contante costituisce, pertanto, un efficace strumento per supportare l'azione di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio dei proventi illeciti, nell'ambito del quale la Guardia di finanza rappresenta, tra le Forze di polizia, l'Organismo competente per gli accertamenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette, titolare - sul piano amministrativo - di peculiari potestà antiriciclaggio di approfondimento, oltre che degli ordinari poteri di polizia giudiziaria.

#### **b. L'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante**

Ai sensi dell'art. 3-*bis*, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione o di dichiarazione informativa previsti dal decreto non siano stati assolti in tutto o in parte, ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall'importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose.

---

<sup>1</sup> Tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in argomento interviene sul decreto legislativo n. 195 del 2008 con la tecnica legislativa della «*novella*», nel prosieguo, per comodità di lettura, si farà riferimento agli articoli del medesimo decreto legislativo n. 195 del 2008 come risultanti da tali modifiche.

Il trattenimento:

- deve essere motivato, non è condizionato a limiti quantitativi ed ha una durata massima di 30 giorni, prorogabili fino ad un massimo di 90 giorni previa accurata valutazione della necessità e proporzionalità dell'ulteriore misura;
- non preclude la possibilità di ricorrere al sequestro amministrativo o agli adempimenti oblatori ex artt. 6 e 7 dello stesso provvedimento, al sussistere dei relativi presupposti (omesso adempimento dichiarativo, ovvero informazioni inesatte o incomplete);
- viene eseguito *«al fine di procedere, a cura della Guardia di finanza, all'individuazione degli elementi richiesti per l'applicazione della legge penale, anche ricorrendo alle valutazioni tecniche di organi o enti appositi, di cui all'articolo 8, comma 4»*.

Con l'introduzione del trattenimento temporaneo è stata individuata la Guardia di finanza quale unica Istituzione cui attribuire la competenza esclusiva allo svolgimento delle attività dirette al *«riscontro dei presupposti per l'applicazione della legge penale»*.

Tale previsione, attinente a un profilo applicativo strettamente tecnico:

- costituisce il risultato dell'approfondito confronto interistituzionale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento del Tesoro), con il costante coinvolgimento di tutte le Amministrazioni interessate (ivi comprese la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli) e individua una soluzione - quella, appunto, di attribuire alla sola Guardia di finanza la competenza allo svolgimento delle attività dirette al *«riscontro dei presupposti per l'applicazione della legge penale»* - oggetto poi di valutazione anche nelle successive fasi prodromiche all'approvazione dello schema di provvedimento da parte del Consiglio dei ministri;
- è coerente con la finalità del *«trattenimento temporaneo»*, indicato dal regolamento (UE) 2018/1672 al considerando (28), il quale prevede che il citato istituto è teso a *«stabilire se vi siano fondati motivi per un ulteriore intervento, quali un'indagine o la confisca del denaro contante sulla base di altri strumenti giuridici»*;
- determina sul piano operativo l'attivazione di iniziative volte - peraltro in tempi molto ristretti - a riscontrare la sussistenza di indizi di reato. Attività, questa, svolta tipicamente attraverso ampie investigazioni che possono avere una proiezione su tutto il territorio nazionale (non circoscrivibili, di conseguenza, ai soli spazi doganali, dove il Corpo è comunque continuativamente presente attraverso uno strutturato e capillare presidio), anche sulla scorta delle risultanze di *intelligence*, nonché mediante la consultazione di banche dati di polizia.

Si tratta, quindi, di operazioni affidate in via esclusiva alla Guardia di finanza:

- in quanto Forza di polizia a competenza generale in materia economica e finanziaria ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 68 del 2001 che assicura, attraverso un dispositivo h24, impiegato in servizi di perlustrazione, osservazione e posti di controllo nelle aree più sensibili e a rischio, una costante azione di controllo economico del territorio, rivolta anche alla prevenzione e contrasto dei traffici illeciti;
- i cui appartenenti rivestono le qualifiche di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in modo permanente, ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura

penale, con possibilità di esercitare le proprie funzioni su tutto il territorio nazionale e con riferimento a qualunque settore istituzionale;

- tenuto anche conto che i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli esercitano perlopiù le proprie funzioni all'interno degli spazi doganali e rivestono le qualifiche di polizia giudiziaria «*nei limiti del servizio*» cui sono destinati e «*secondo le rispettive attribuzioni*», ai sensi dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale.

Conseguentemente, la norma ha previsto, sotto il profilo strettamente tecnico, che lo sviluppo delle attività derivanti dal «*trattenimento temporaneo*» sia affidato a una Forza di polizia, il Corpo della Guardia di finanza, in grado di farvi fronte efficacemente e integralmente in ragione del fatto che alla stessa è riconosciuta una competenza riferita a qualsivoglia illecito di carattere penale.

La norma, in tale ottica, risulta pienamente coerente con l'assetto potestativo e le funzioni tipiche della Guardia di finanza, quale Organismo di polizia costituente il naturale anello di congiunzione tra il sistema di prevenzione e quello repressivo, in grado di approfondire trasversalmente gli *alert* di rischio emergenti da un eventuale trattenimento di denaro contante (a titolo esemplificativo, modalità di occultamento, «*taglio*» delle banconote, precedenti fiscali e di polizia a carico dei soggetti interessati dalla movimentazione transfrontaliera di denaro contante, condotta tenuta all'atto del controllo) ed eseguire i conseguenti riscontri investigativi, ponendosi, per tali motivi, nella prospettiva di garantire efficienza ed efficacia allo sviluppo delle specifiche attività di approfondimento e riscontro «*dei presupposti per l'applicazione della legge penale*».

### **c. I poteri di accertamento e di contestazione**

L'art. 4, comma 2, come novellato dallo schema di decreto legislativo, stabilisce che «*i militari della Guardia di finanza accertano le violazioni in parola esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 19 e 20, anche autonomamente, nonché 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dalle altre leggi tributarie ove applicabili*».

La norma, nell'attribuire alla Guardia di finanza, negli spazi doganali, i poteri (esercitabili anche in via autonoma) di visita, ispezione e controllo di cui agli artt. 19 e 20 del TULD<sup>2</sup>:

- completa il quadro delle potestà che il Corpo già può esercitare, sempre in via autonoma e anche all'interno degli spazi doganali, ai sensi del vigente comma 2 dell'art. 4 del d.lgs. n. 195 del 2008;
- si pone in piena coerenza con i principi contenuti nell'art. 15 della legge n. 15 del 2024, che fanno espresso riferimento all'esigenza di garantire la celerità, l'economicità e l'efficacia dei controlli, dell'azione amministrativa, dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori.

Si tratta di un intervento, anche in questo caso attinente a profili di carattere strettamente tecnico-giuridico, che:

---

<sup>2</sup> Si precisa, per completezza, che le previsioni di cui agli artt. 19 e 20 del TULD sono state confermate nell'ambito, rispettivamente, degli artt. 12 e 13 dell'Allegato 1 del decreto legislativo n. 141 del 2024 recante «*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*», attuativo della legge n. 111 del 2023 («*Delega al Governo per la riforma fiscale*»).

- è stato delineato all'esito del surrichiamato confronto interistituzionale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento del Tesoro), con il costante coinvolgimento di tutte le Amministrazioni interessate (comprese la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli) e poi oggetto di valutazione anche nella successiva istruttoria interministeriale che ha preceduto l'approvazione dello schema di provvedimento da parte del Consiglio dei ministri;
- tiene conto, sotto un profilo operativo, del fatto che, ai sensi della vigente formulazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 195 del 2008, la Guardia di finanza - in qualità di «*autorità competente*» individuata dallo stesso provvedimento - già procede autonomamente, anche senza la collaborazione dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e senza alcuna distinzione in merito al luogo, all'accertamento delle violazioni degli obblighi in tema di movimenti transfrontalieri di denaro contante e alla relativa contestazione e verbalizzazione per effetto del rimando, contenuto nella citata disposizione, ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 29 del d.P.R. n. 148 del 1988.

In tema di verbalizzazione, in particolare, il comma 1 del richiamato art. 29 stabilisce che «*i pubblici ufficiali addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie redigono processo verbale dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati*». Inoltre, l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 195 del 2008 specifica, in tema di raccordo operativo, che copia dei verbali di contestazione elevati dagli appartenenti alla Guardia di finanza sia trasmessa all'ADM.

La formulazione dell'art. 4, comma 2 qui in esame è stata congegnata proprio in ragione del contenuto delle suddette norme (art. 29 del d.P.R. n. 148 del 1988 e art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 195 del 2008), che attribuisce (basti considerare anche il solo dato letterale delle citate disposizioni) ai militari della Guardia di finanza un autonomo potere di accertamento e verbalizzazione, esercitabile sia all'interno che fuori dagli spazi doganali in assenza di qualsivoglia preclusione in tal senso prevista dal d.lgs. n. 195 del 2008.

Tale impostazione trova ulteriore conferma ove si consideri che la disciplina in materia di movimenti transfrontalieri di denaro contante di cui al d.lgs. n. 195 del 2008 costituisce una normativa caratterizzata da una natura e da finalità riferite a profili valutari, assolutamente distinti da quelli doganali.

In tal senso, l'intervento normativo di che trattasi è stato strutturato tenendo conto proprio del fatto che parte dei controlli afferenti alla specifica materia possa (e debba) essere svolta, in concreto, anche negli spazi doganali e che alcune norme del medesimo d.lgs. n. 195 del 2008 contengano, seppur circoscritti, rimandi alle disposizioni in materia doganale (con riferimento, a titolo esemplificativo, ai poteri esercitabili in tale ultimo settore).

Si tratta, infatti, di previsioni che sono funzionali proprio alla natura valutaria delle operazioni in questione, natura che resta distinta rispetto a quella doganale, così come i pertinenti controlli rimangono parimenti distinti da quelli doganali per come disciplinati, in tutti i loro aspetti, dalle previsioni contenute prima nel TULD e ora nel d.lgs. n. 141 del 2024.

La scelta operata con tale impostazione è che le rispettive discipline (ossia, quella dei controlli sul denaro contante e quelli doganali) siano contenute, come innanzi esposto, in distinti e autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali individua le competenti autorità di controllo, le modalità di svolgimento delle attività ispettive e le relative modalità di verbalizzazione;

- risulta pienamente coerente non solo con l'impostazione che già caratterizza il d.lgs. n. 195 del 2008, ma anche, come già anticipato, con i principi contenuti nell'art.15 della legge n. 15 del 2024, che fanno espresso riferimento all'esigenza di garantire la celerità, l'economicità e l'efficacia dei controlli, dell'azione amministrativa dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori.

Del resto, la locuzione «*anche autonomamente*», nel confermare l'esercizio in via autonoma da parte della Guardia di finanza dei poteri di controllo, accertamento e conseguente verbalizzazione anche negli spazi doganali, non può che essere funzionale allo snellimento delle pertinenti procedure, ferma restando l'unitarietà del procedimento sanzionatorio e dei pertinenti flussi informativi assicurata dalla disposizione, già contenuta nell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 195 del 2008, in base alla quale i verbali redatti dalla Guardia di finanza devono essere inviati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Di contro, tale funzionalità non sarebbe assicurata laddove la norma avesse previsto che il personale della Guardia di finanza - per poter procedere all'ispezione delle persone, dei bagagli e dei mezzi di trasporto al fine di verificare l'osservanza degli obblighi dichiarativi connessi - debba osservare una procedura secondo la quale l'effettuazione dei controlli sia subordinata alla presenza congiunta e necessaria di rappresentanti anche di altra Amministrazione che peraltro potrebbero non essere presenti o intervenire tempestivamente, con un evidente e rilevante nocumento anche per i soggetti destinatari del controllo.

In tal modo, la norma tiene conto del fatto che la Guardia di finanza - in ragione del suo modello organizzativo, improntato alla capillare e ininterrotta presenza sul territorio e negli spazi doganali e caratterizzato da una elevata capacità di prontezza operativa - dispiega in modo costante, solo nei predetti spazi doganali, circa 3.500 militari e n. 362 unità cinofile antidroga, anti-contrabbando e anti-valuta (cosiddetti «*cash dog*»);

- si pone altresì in linea con quanto già previsto dall'art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990 («*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope*») che consente agli ufficiali e ai sottufficiali della Guardia di finanza di eseguire, negli spazi doganali, le visite, le ispezioni e i controlli di cui agli artt. 19 e 20 del TULD, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al medesimo provvedimento.

#### **d. Controlli basati sull'analisi dei rischi**

L'art. 4-bis stabilisce che «*i controlli delle movimentazioni di denaro contante diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici, al fine di identificare e valutare i rischi connessi ad ogni dichiarazione trasmessa o consegnata e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e internazionale*».

La valutazione del rischio costituisce una variabile fondamentale nello sviluppo di qualsiasi attività istituzionale della Guardia di finanza che orienta l'azione di servizio dei Reparti sulla base di criteri di pericolosità crescente, fondati su analisi sia strategiche sia operative, per selezionare *target* connotati da significativi profili di rischio soggettivi e/o oggettivi.

Si tratta di procedure già sviluppate anche ai fini del monitoraggio dei movimenti transfrontalieri di denaro contante che saranno ulteriormente potenziate ed affinate, anche d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, valorizzando le informazioni acquisite dai controlli sul territorio attraverso riscontri con le banche dati di polizia.

### **e. Utilizzabilità dei dati e delle informazioni acquisiti**

Per effetto dell'art. 4-*ter*, i dati e le informazioni acquisiti nell'ambito delle attività svolte ai sensi degli articoli 3 (obbligo dichiarazione), 3-*bis* (trattenimento temporaneo) e 4 (accertamento e contestazione) sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni vigenti.

Tale disposizione:

- è mutuata dall'art. 9, comma 9, del decreto legislativo n. 231/2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che consente ai Reparti del Corpo di utilizzare, in ambito tributario, le informazioni acquisite nello sviluppo delle attività antiriciclaggio;
- valorizza le competenze trasversali della Guardia di finanza ai fini degli approfondimenti economico-finanziari, di natura fiscale, delle risultanze acquisite nel corso dei controlli in materia di circolazione transfrontaliera di valuta.

### **f. Collaborazione e scambio di informazioni**

Il nuovo art. 5 disciplina modalità di collaborazione e di scambi di informazione nello specifico settore, affidando anche alla Guardia di finanza il compito di cooperare con le omologhe Autorità competenti sia degli Stati membri sia dei Paesi terzi, nell'ambito della reciproca assistenza amministrativa, nonché con talune Istituzioni unionali.

Più in particolare, al Corpo, quale Forza di polizia specializzata nelle investigazioni economico-finanziarie, viene altresì richiesto di:

- attuare un sistematico scambio informativo *«quando vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo»*;
- interessare la Commissione europea, la Procura europea degli Stati membri e l'Europol, in presenza di *«indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione europea»*.

Si tratta di disposizioni coerenti con le potestà e il ruolo della Guardia di finanza che potranno agevolare ed implementare ulteriormente il patrimonio informativo a disposizione dei Reparti ai fini dello sviluppo di indagini antiriciclaggio transnazionali collegate a trasferimenti di capitali non dichiarati attraverso corrieri di denaro contante, nonché delle investigazioni svolte a tutela del bilancio dell'Unione europea.

## **3. Dispositivo della Guardia di finanza e risultati di servizio**

Il dispositivo operativo messo in campo dalla Guardia di finanza, ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo delle movimentazioni transfrontaliere di denaro contante, si fonda sull'espletamento di servizi di vigilanza fissi e dinamici, perfettamente integrati, che prevedono:

- il costante impiego all'interno degli spazi doganali di circa 3.500 militari e unità cinofile specializzate nell'individuazione di denaro contante (cosiddetti *«cash dog»*);
- la presenza di pattuglie mobili impiegate presso i punti di passaggio terrestri non più vigilati ai fini doganali;
- il coinvolgimento di pattuglie impiegate nell'espletamento del servizio di pubblica utilità *«117»* ai fini del controllo economico del territorio.

Complessivamente, tra gennaio 2023 e settembre 2024:

- sono stati eseguiti 29.882 controlli, individuando 13.082 violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria;
- è stato intercettato un ammontare totale di denaro contante e altri strumenti di pagamento per oltre 321 milioni di euro, procedendo al sequestro dei medesimi beni per un valore complessivo pari a euro 14.240.677.

Si tratta di risultati che non rappresentano, in molti casi, l'epilogo investigativo, tenuto conto che gli accertamenti vengono condotti con l'obiettivo di individuare tracce o indizi sintomatici di condotte di riciclaggio dei proventi illeciti o di altre tipologie di reati economico-finanziari o, comunque, fenomeni di evasione fiscale anche di natura internazionale.

Il «*blocco*» alla frontiera di provviste illecite intercettate all'atto dell'ingresso o dell'uscita da e verso il territorio nazionale e, in particolare (ma non esclusivamente), da e verso Paesi extraunionali costituisce, infatti, l'*input* da cui originano attività di indagine, realizzate con il tradizionale approccio investigativo della Guardia di finanza, che si fonda sulla «*trasversalità*».

In questo contesto, si segnala, a titolo esemplificativo:

- il servizio svolto dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Gorizia che, nell'ambito di controlli alla circolazione transfrontaliera di denaro contante, ha sottoposto a controllo nel 2023, nei pressi del confine sloveno, un'autovettura con targa ungherese condotta da un cittadino bulgaro la cui successiva ispezione ha permesso l'individuazione di un quantitativo di oro in lamine e lingotti del peso di 11,992 kg, per un valore stimato di circa 700.000 euro. L'attività ha portato al deferimento all'Autorità Giudiziaria del cittadino bulgaro per il reato di riciclaggio e il successivo sequestro dei predetti beni nonché dell'autovettura utilizzata per la commissione del reato;
- l'attività svolta dalla Compagnia Orio al Serio, sempre nel 2023, che presso l'omonimo aeroporto ha individuato un passeggero italiano trasportante n. 76 titoli bancari (del valore nominale di euro 512.900,00 cadauno) e valuta contante per circa 39 milioni di euro, con la conseguente attivazione di un'indagine per riciclaggio dei capitali illeciti e il sequestro dei titoli e della valuta;
- l'operazione eseguita dalla Compagnia di Capodichino, tra il 2021 e il 2023, che ha individuato presso l'omonimo aeroporto due passeggeri italiani con al seguito valuta non dichiarata (circa 21 mila euro) e orologi di pregio, sottoposti a sequestro per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio. Le successive investigazioni di polizia giudiziaria hanno consentito di ricostruire un'associazione per delinquere dedita al riciclaggio di proventi illeciti e all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, mediante cui venivano commercializzati orologi di lusso in evasione d'imposta.

#### 4. Conclusioni

Il rafforzamento del sistema di sorveglianza sulla circolazione del denaro contante e delle altre forme di pagamento costituisce un'efficace misura di prevenzione e di contrasto delle diverse manifestazioni illecite di natura economico-finanziaria.

In questo contesto, lo schema di decreto legislativo sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari rappresenta un ulteriore passo in avanti per armonizzare la legislazione italiana con quella degli altri Paesi membri dell'Unione europea, in piena coerenza con i principi e le norme del regolamento (UE) n. 2018/1672, e disporre, nel rigoroso rispetto delle prerogative di ciascuna Amministrazione nazionale coinvolta, di un dispositivo comune in grado di intercettare - sempre più tempestivamente e attraverso un'ampia condivisione di informazioni tra tutti gli Attori istituzionali - trasferimenti di denaro

contante al di fuori dei circuiti bancari e finanziari, potenzialmente di origine illecita o strumentali alla commissione di attività illegali.

Sulla base dell'esperienza pluridecennale già maturata, della specializzazione del personale operante e della capillare presenza delle unità operative sia all'interno sia all'esterno degli spazi doganali, la Guardia di finanza continuerà a garantire, sia quale Autorità competente del sistema preventivo di controllo sia quale Forza di polizia specialistica, un adeguato e qualificato presidio investigativo.